Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 41

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 18 febbraio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 febbraio 1956, n. 36.

Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1227, concernente proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 17 dicembre 1955, n. 1227, concernente proroga del vincolo alberghiero e delle locazioni di immobili destinati ad albergo, pensione o locanda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — MORO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1956, n. 37.

Costituzione in Comune autonomo delle frazioni Bellaria, Igea Marina e Bordonchio distaccate dal comune di Rimini, con capoluogo in Bellaria e con denominazione « Bellaria-Igea Marina » (Forlì).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze 21 e 28 gennaio, 4, 11, 18 e 25 febbraio 1951, 7, 14 e 21 dicembre 1952, 25 marzo, 6 giugno e 13 luglio 1954 e 8 gennaio 1955, con le quali la maggioranza qualificata dei contribuenti di ciascuna delle frazioni Bellaria, Igea Marina e Bordonchio del comune di Rimini (Forlì) ha chiesto che le frazioni stesse siano distaccate dal comune di Rimini e costituite in Comune distinto con capoluogo in Bellaria e denominazione « Bellaria-Igea Marina »;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale in data 16 febbraio 1948, n. 2794, 13 settembre 1948, n. 15639, 5 giugno 1950, n. 8580, 3 luglio 1950, n. 9988, e del commissario prefettizio di Rimini in data 1° luglio 1955, n. 10702; del Consiglio provinciale di Forlì in data 22 ottobre 1955, n. 120, con le quali è stato espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Le frazioni Bellaria, Igea Marina e Bordonchio sono distaccate dal comune di Rimini e costituite in Comune distinto con capoluogo in Bellaria, con denominazione « Bellaria-Igea Marina » e con la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Forlì, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Rimini ed il costituito comune di Bellaria-Igea Marina, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Rimini.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Rimini, che sarà inquadrato negli organici del comune di Bellaria-Igea Marina, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 29. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1956, n. 38.

Ricostituzione dei comuni di Brunello e di Buguggiate (Varese).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 22 .ttembre 1927, n. 2396, con il quale i comuni di Azzate, Brunello e Buguggiate, in provincia di Varese, furono riuniti in unico Comune denominato « Azzate »;

Viste le istanze 14 maggio 1953 e 25 ottobre 1954, con le quali, rispettivamente, la maggioranza qualificata degli elettori dei cessati comuni di Brunello e di Buguggiate ne ha chiesto la ricostituzione in Comuni autonomi;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Azzate in data 29 ottobre 1953, n. 57, e 17 marzo 1955, n. 1, e del Consiglio provinciale di Varese in data 16 marzo 1954, n. 370 e 25 giugno 1955, n. 544, con le quali venne espresso parere in ordine alle ricostituzioni di cui trattasi;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Sono ricostituiti i comuni di Brunello e di Buguggiate, in provincia di Varese, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il Prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Azzate ed i ricostituiti comuni di Brunello e di Buguggiate, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Azzate.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Azzate, che sarà inquadrato negli organici dei comuni di Brunello e di Buguggiate, sarà mantenuto ad personam trattamento economico fruito all'atto dello inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1956

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 30. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1956, n. 39.

Approvazione del nuovo statuto organico della fondazione « Maggiore d'amministrazione Oreste Salomone, medaglia d'oro ».

N. 39. Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvato il nuovo statuto organico della fondazione « Maggiore d'amministrazione Oreste Salomone, medaglia d'oro ».

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 27. — E. GRECO

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1955.

Rinnovazione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi per il biennio 1956-57.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, che deferisce ad un'apposita Commissione la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti in detta materia, dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi;

Visto l'art. 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per il quale il richiamato regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, spiega anche effetto, in quanto applicabile, nella materia dei brevetti per modelli industriali;

Visto l'art. 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi di impresa;

Visti gli articoli 78 ed 84 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244;

Visto il decreto Ministeriale 11 marzo 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1954, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 283, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione sopracitata per il biennio 1954-55;

Considerato che il 31 dicembre 1955 scade l'incarico affidato alla Commissione con il predetto decreto Ministeriale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi di cui agli articoli 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e 53 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è così costituita per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1956;

Fragali dott. Michele, magistrato di Cassazione con ufficio direttivo di presidente di sezione, presidente;

Caristo dott. Ugo, magistrato di Corte d'appello, con ufficio di consigliere della Corte di appello di Napoli, vice presidente;

Chiarello dott. Tullio, magistrato di Corte di appello, con ufficio di presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

Ascarelli prof. Tullio, docente di diritto industriale presso l'Università di Roma;

Santoro Passarelli prof. Francesco, docente di diritto civile presso l'Università di Roma;

Roscioni prof. Marcello, ispettore generale nel ruolo dell'Amministrazione centrale, con funzioni di direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Art. 2.

Sono chiamati a rappresentare il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, in base all'art. 84 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244:

Il dott. Paolo Marchetti e l'ing. Renato Briganti, esaminatori superiori nel ruolo tecnico della proprietà intellettuale, rispettivamente per le materie di cui ai regi decreti 29 giugno 1939, n. 1127, sulle invenzioni industriali, e 25 agosto 1940, n. 1411, sui modelli industriali;

il dott. Aldo Pelizza, capo divisione nel ruolo dell'Amministrazione centrale addetto all'Ufficio centrale dei brevetti, per la materia di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, sui marchi d'impresa.

Art. 3.

La Commissione è assistita da una segreteria costituita dal dott. Achille Germani e dal dott. Enrico Cioncoloni, rispettivamente capo sezione e 1° segretario nel ruolo dell'Amministrazione centrale, addetti all'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 4.

Ai componenti della Commissione dipendenti dalla Amministrazione dello Stato che, per partecipare alle sedute della Commissione stessa debbono recarsi fuori della loro ordinaria residenza, sarà corrisposto il normale trattamento di missione previsto dalle disposizioni in vigore per i funzionari dello Stato.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sul cap. 22 del bilancio del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1955-56 e sul corrispondente capitolo dei bilanci degli esercizi futuri, nonchè, per quanto concerne i gettoni di presenza, sul cap. 25 e sul corrispondente capitolo dei bilanci degli esercizi futuri.

Art. 6.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1955

Il Ministro: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1956
Registro n. 3, *foglio n.* 100

(621)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1956.
Immissione in circolazione delle monete metalliche da lire 50.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, che detta norme sulla circolazione monetaria dello Stato, demandando al Ministro per il tesoro di stabilire con propri decreti la data di immissione in circolazione delle monete di nuovo conio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1951, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1952, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 153, con il quale vengono stabilite le caratteristiche delle monete metalliche da L. 100 e L. 50 e se ne determinano i contingenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto successivo, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 41, che determina le nuove caratteristiche delle monete metalliche da L. 50 e ne eleva i contingenti;

Decreta:

Le monete metalliche da L. 50 delle quali è stata autorizzata la fabbricazione e l'emissione con legge 24 dicembre 1951, n. 1405, avranno corso legale a decorrere dal 21 febbraio 1956.

Con successivo provvedimento saranno fissate la data di cessazione del corso legale e quella di cambio dei biglietti di Stato da L. 50.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1956

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1956
Registro n. 3 *Tesoro, foglio n.* 117. — GRIMALDI

(656)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1956.
Norme di attuazione del decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di caccia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, concernente il decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni conferite, in materia di caccia, alle Amministrazioni provinciali col decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, devono essere disimpegnate con l'osservanza delle direttive generali fissate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con sede in Bologna, esprime i pareri che possono essergli richiesti dai presidenti delle Giunte provinciali per la formazione di provvedimenti che implicano valutazioni di carattere tecnico-scientifico.

Detto parere deve essere sempre sentito dai presidenti delle Giunte provinciali per la formazione dei provvedimenti riguardanti:

a) l'aggiunta di nuova specie alla selvaggina stanziale protetta (art. 19 del citato decreto Presidenziale n. 987);

b) l'inclusione negli elenchi, o l'esclusione dai medesimi, di animali considerati nocivi, ai sensi dell'art. 4 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 (art. 20);

c) la limitazione o la sospensione, in una o più località e per periodi di tempo determinati, della caccia o della cattura di una o più specie di animali nocivi, nonchè della presa dei piccoli o della distruzione dei nidi (art. 25);

d) le autorizzazioni agli Osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati (art. 26).

Art. 3.

Le autorizzazioni previste dall'art. 21 del decreto legislativo 10 giugno 1955, n. 987, sono concesse dal presidente della Giunta provinciale sentito il Comitato provinciale della caccia.

Tali autorizzazioni possono concedersi solo quando corrispondano ad effettive esigenze venatorie della provincia, non previste nel calendario venatorio, di cui all'art. 22 del citato decreto legislativo.

I relativi provvedimenti debbono essere inviati per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 4.

Le proposte che il presidente della Giunta provinciale ai termini dell'art. 22 del decreto legislativo 10 giugno 1955, n. 987 deve far pervenire, entro il 15 luglio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la formazione del calendario venatorio devono essere formulate sentito il Comitato provinciale della caccia.

Art. 5.

Il permesso per la cattura di selvaggina nelle zone di ripopolamento e cattura, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 10 giugno 1955, n. 987, è disposto dal presidente della Giunta provinciale su proposta del Comitato provinciale della caccia.

Le autorizzazioni per la cattura o uccisione di selvaggina per esigenze tecniche delle bandite o riserve o per la protezione delle colture, ai sensi dello stesso articolo, possono essere accordate solo su richiesta del titolare della concessione di bandita o di riserva.

Art. 6.

Per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura le Amministrazioni provinciali possono avvalersi dell'opera dei Comitati provinciali della caccia. Alle Amministrazioni stesse incombe l'obbligo:

a) di apporre le tabelle necessarie per l'identificazione dei confini delimitanti la zona;

b) di attuare un adeguato servizio di vigilanza;

c) di immettere, ove occorra, un numero di riproduttori sufficiente ad assicurare un effettivo ripopolamento della zona;

d) di provvedere all'impianto degli apprestamenti tecnici eventualmente occorrenti per una efficiente conduzione della zona;

e) di limitare le catture annuali al numero di capi di selvaggina effettivamente eccedenti le necessità di ripopolamento della zona. Tale limitazione non va applicata per le catture da effettuare nell'anno di scadenza della zona, nel quale può essere prelevata tutta la selvaggina stanziale di cui sia possibile la cattura;

f) di disciplinare l'esercizio venatorio, da parte dei soci della Sezione o delle Sezioni dei cacciatori interessate, nelle zone di ripopolamento e cattura trasformate in riserva, sia per assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio stesso sia per dare a tutti gli interessati uguale possibilità di godimento della riserva. Per il raggiungimento di tali scopi, le Amministrazioni provinciali possono disporre misure limitative nel godimento della zona riservata;

g) di esaminare, ai fini di concedere o meno la richiesta approvazione, le deliberazioni delle Sezioni di cacciatori con cui vengono stabilite obbligatorie limitazioni dell'esercizio della caccia nelle zone di ripopolamento e cattura trasformate in riserva, allo scopo di una più razionale utilizzazione del patrimonio faunistico esistente alla scadenza, nelle zone medesime.

Art. 7.

Nella composizione dei Comitati provinciali della caccia, regolata dall'art. 37 del decreto legislativo 10 giugno 1955, n. 987, deve sempre essere compreso, tra i quattro membri soci della Federazione italiana della caccia, un concessionario di riserva, tranne che non esistano, nella provincia, concessioni di riserve di caccia.

Art. 8.

Alla fine di ciascun esercizio finanziario, i presidenti delle Giunte provinciali devono inoltrare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una circostanziata relazione che illustri i risultati conseguiti nell'esercizio decorso, nonchè le iniziative che l'Amministrazione provinciale si propone di attuare nell'anno, per assicurare un efficiente funzionamento del servizio, fornendo pure l'adeguata documentazione finanziaria: in particolare i presidenti delle Giunte provinciali devono riferire sulla gestione delle zone di ripopolamento e cattura e delle zone di protezione di cui all'art. 9, nonchè sullo stato d'efficienza delle bandite e delle riserve di caccia costituite nelle

Art. 9.

La gestione delle zone di protezione della selvaggina, istituite a termini dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, viene esercitata dalle Amministrazioni provinciali che vi provvedono con la collaborazione dei Comitati provinciali della caccia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1956

Il Ministro: Colombo

(642)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1956.

Norme di attuazione del decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di pesca nelle acque interne.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con il regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Nello svolgimento dei compiti previsti dal titolo II, capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, le Amministrazioni provinciali possono avvalersi della collaborazione:

del Laboratorio centrale di idrobiologia di Roma e degli Istituti sperimentali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per materia, per le indagini tecniche e scientifiche e per gli studi diretti a promuovere il progresso della pesca;

degli Stabilimenti ittiogenici di Roma e Brescia, rispettivamente competenti per l'Italia centro-meridionale e per l'Italia settentrionale, per la consulenza tecnica concernente la pesca e la piscicoltura nelle acque interne.

Art. 2.

Il presidente della Giunta provinciale prima di rilasciare i permessi di cui all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, per il versamento in acque pubbliche dei rifiuti di stabilimenti industriali, deve fare eseguire da un tecnico incaricato dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi i necessari rilievi, prelevamenti di campioni ed analisi, e deve comunicare le richieste relative a detti permessi al capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Tenuto conto dei rapporti del tecnico del predetto ufficio sanitario e del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il presidente della Giunta provinciale notifica agli industriali gli adempimenti eventualmente necessari per evitare che il versamento dei rifiuti possa determinare pericoli per il patrimonio ittico, per la salute pubblica e per l'agricoltura.

A seguito della accettazione, da parte dell'industriale interessato, degli obblighi imposti, il presidente della Giunta provinciale rilascia il permesso richiesto.

Il presidente della Giunta provinciale deve, comunque, assicurare l'osservanza delle norme generali che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, potrà emanare ai sensi dell'art. 51 del regolamento sulla pesca e sui pescatori, approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, relativo al modo di scarico delle acque di rifiuto e alla loro depurazione.

Art. 3.

Le attribuzioni devolute alle Amministrazioni provinciali in base all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sono svolte dalle medesime con l'osservanza delle norme di cui al decreto Ministeriale 6 aprile 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169, del 23 luglio stesso anno, concernente le operazioni di fecondazione artificiale a scopo di piscicoltura.

Art. 4.

Per le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, debbono osservarsi le norme contenute nel decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148, del 1° luglio dello stesso anno.

Art. 5.

Ai fini dell'art. 50 del regolamento sulla pesca e sui pescatori approvato con regio decreto 29 ottobre 1922, n. 1647, il prefetto, con proprio decreto, provvede a classificare le acque della propria circoscrizione in principali e secondarie e stabilisce l'elenco delle reti e degli attrezzi da pesca che sono consentiti nelle medesime.

Sono considerate acque principali quelle che per la loro notevole portata e vastità e per le condizioni biofisiche e biologiche consentono uno sfruttamento economicamente apprezzabile e, quindi, l'uso di reti e di attrezzi a grande cattura; acque secondarie, invece, sono quelle nelle quali può ammettersi l'esercizio della pesca con attrezzi a cattura limitata.

La classifica delle acque e l'elenco degli attrezzi da consentirsi nelle medesime, sono proposti al prefetto dal presidente della Giunta provinciale, sentita la Commissione locale di pesca.

Qualora si tratti di acque interessanti due o più provincie l'elenco delle reti e degli attrezzi da pesca è stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentiti i presidenti delle Giunte provinciali interessate.

Art. 6.

Le Amministrazioni provinciali, di intesa con lo Stabilimento ittiogenico competente per territorio, i Consorzi tutela pesca interessati e la Federazione italiana della pesca sportiva, stabiliscono, entro il mese di maggio di ciascun anno, i programmi di semine ittiche da attuarsi nel successivo esercizio finanziario e le modalità per la loro esecuzione.

Art. 7.

I provvedimenti adottati dai presidenti delle Giunte provinciali, nell'espletamento delle funzioni decentrate debbono essere comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, agli Stabilimenti ittiogenici ed ai Consorzi per la tutela della pesca competenti per territorio, nonchè alla Sezione provinciale della Federazione italiana della pesca sportiva.

Art. 8.

I presidenti delle Giunte provinciali, entro il mese di luglio di ciascun anno, debbono inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sull'attività svolta in materia di pesca nel passato esercizio ed i programmi da svolgere, proponendo la relativa spesa.

Art. 9.

Ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, la vigilanza sul Consorzio biellese per la tutela della pesca è esercitata dall'Amministrazione provinciale di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1956

Il Ministro: Colombo

(643)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa « Operaia di lavoro » con sede in Chianciano, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 gennaio 1956, la Società cooperativa « Operaia di lavoro », con sede in Chianciano, costituita con atto del notaio Valente Vincenti in data 26 agosto 1945, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il dott. Sergio Colella.

(571)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Reduci », con sede in Eboli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 5 febbraio 1956, i poteri conferiti al dottor *Giuseppe Liotti*, commissario della Società cooperativa agricola « Reduci », con sede in Eboli, sono stati prorogati al 30 aprile 1956.

(647)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede, con sede in Mede Lomellina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 gennaio 1956, i poteri conferiti al dott. *Gaetano Savino*, commissario della Società cooperativa di consumo fra i lavoratori di Mede, con sede in Mede Lomellina, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1956.

(577)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Media pianura bergamasca e dell'Isola, con sede in Bergamo.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 361 in data 14 febbraio 1956, è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di bonifica della Media pianura bergamasca e dell'Isola, con sede in Bergamo, deliberato il 29 maggio 1955 dall'assemblea generale dei proprietari interessati.

(653)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 17 febbraio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,90	624,93	624,90	624,87	624,93	624,90	624,90	624,92	624,93
$ Can.	625,15	625,50	625,25	625 —	624,80	625,25	624,875	625 —	625,25	625,25
Fr. Sv. lib.	145,82	145,82	145,81	145,82	145,80	145,82	145,81	145,82	145,82	145,82
Kr. D.	90,63	90,80	90,80	90,80	90,66	90,65	90,74	90,80	90,63	90,60
Kr. N.	87,52	87,63	87,75	87,80	87,63	87,52	87,70	87,80	87,52	87,50
Kr. Sv.	120,60	120,69	120,75	120,80	120,67	120,65	120,80	120,80	120,65	120,55
Fol	164,95	165,05	165,22	165,27	165,20	164,86	165,18	165,27	164,98	165,10
Fr. B.	12,55	12,57	12,5875	12,585	12,577	12,56	12,5775	12,585	12,565	12,57
Fr. Fr.	178,26	178,36	178,55	178,60	178,40	178,24	178,52	178,60	178,26	178,51
Fr. Sv. acc.	143,15	143,35	143,45	143,48	143,30	143,15	143,465	143,80	143,16	143,40
Lst.	1751 —	1752,875	1755,50	1756 —	1755 —	1751,50	1755,50	1756 —	1751,12	1754,50
Dm. occ.	149,52	149,63	149,72	149,84	149,65	149,50	149,78	149,84	149,54	149,68

Media dei titoli del 17 febbraio 1956

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	60,10
Id. 3,50 % 1902	58,95
Id. 5 % 1935	91,80
Redimibile 3,50 % 1934	81,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84 —
Id. 5 % 1936	93,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,425
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1956

Valuta	
1 dollaro USA	624,90
1 dollaro Can.	624,937
1 Fr. Sv. lib.	145,815
1 Kr. Dan.	90,77
1 Kr. Norv.	87,75
1 Kr. Sv.	120,80
1 Fol.	165,225
1 Fr. bel.	12,581
100 Fr. Fr.	178,56
1 Fr. Sv. acc.	143,472
1 Lst.	1755,75
1 Marco ger.	149,81

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione del diario di esami del concorso a ventotto posti di sperimentatore di 2ª classe (gruppo A, grado 10°) nei ruolo tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, indetto con decreto Ministeriale 20 maggio 1955.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29 del 4 febbraio 1956, con il quale veniva stabilito il diario delle prove scritte e pratiche relative alle varie specializzazioni del concorso per titoli e per esami a ventotto posti di sperimentatore di seconda classe (grado 10°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, bandito con il decreto Ministeriale 20 maggio 1955, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1955, registro n. 13, foglio n. 74;

Considerata la necessità di modificare il diario delle prove relative alle specializzazioni in bachicoltura ed agronomia di detto concorso;

Decreta:

Le prove scritte e pratiche delle specializzazioni in bachicoltura ed agronomia del concorso a ventotto posti di sperimentatore di seconda classe di cui alle premesse, avranno luogo in Roma nel corrente anno presso la sede del Ministero, via XX Settembre n. 20, con inizio alle ore 8,30 come appresso indicato:

Bachicoltura:
prova scritta il 28 febbraio anzichè il 20 febbraio;
prova pratica il 29 febbraio anzichè il 21 febbraio.

Agronomia:
prova scritta il 1° marzo anzichè il 22 febbraio;
prova pratica il 2 marzo anzichè il 23 febbraio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1956

p. *Il Ministro*: CAPUA

(655)

PREFETTURA DI FOGGIA

Graduatoria del concorso per il conferimento del posto di direttore della farmacia comunale di Cerignola

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto di pari numero in data 6 novembre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso per titoli per il conferimento del posto di direttore della farmacia comunale di Cerignola;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del predetto concorso in data 24 e 25 gennaio 1956, relativi all'ammissione al concorso stesso della candidata Maggiulli Grazia di Luigi;

Visto il risultato conseguito dalla predetta candidata in punti 47,27;

Visto l'art. 11 del regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

La graduatoria dei candidati al concorso per il conferimento del posto di direttore della farmacia comunale di Cerignola, approvata con proprio decreto in data 6 novembre 1955, è modificata come appresso:

1. Ruocco Antonio	punti	58,22	su 150
2. Groppi Nicolina	»	53,36	»
3. Remo Di Dio	»	49,23	»
4. Franchi Pia	»	48,54	»
5. Alberti Alberto	»	47,99	»
6. Maggiulli Grazia	»	47,27	»
7. Colangelo Dante	»	43,45	»
8. Panaro Berto	»	41,50	»
9. Di Giorgio Anna	»	39,27	»
10. De Cesare Alfredo	»	37,50	»
11. Colangione Francesco	»	34,99	»
12. Cibelli Saverio	»	34,50	»
13. Giannatempo Vincenzo	»	33,41	»
14. Orlando Ippazio	»	31,50	»
15. Sparvieri Gino	»	30,00	»
16. Romeo Giuseppe	»	30,00	»
17. Scarale Mario	»	29,09	»
18. Enrico Germini	»	29,00	»
19. De Michele Ranieri	»	29,00	»
20. Traversi Luigi	»	28,50	»
21. Monterisi Pantaleo	»	27,00	»

Foggia, addì 25 gennaio 1956

Il prefetto: MENEGHINI

(638)

PREFETTURA DI CHIETI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto n. 26384/1 del 17 novembre 1955, con il quale il dott. Mariotti Rocco è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Rapino;

Considerato che il predetto sanitario non ha accettato il posto;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi richieste dai candidati idonei che seguono nella graduatoria e le rispettive determinazioni in ordine alla accettazione della condotta resasi vacante;

Considerato che il dott. Lannutti Giuseppe ha accettato il posto;

Visti gli articoli 55 e 56 del regolamento per i concorsi di sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del decreto citato nella premessa, il dott. Lannutti Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta del comune di Rapino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Chieti, addì 7 febbraio 1956

Il prefetto: DE VITO

(639)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.